



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8977 del 2021, proposto da

Jane Helen Stewart, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Carchedi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Istruzione, Ministero Universita' e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio Vi- Ambito Territoriale Roma, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio Iv non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Susan Blount, Nicholas Charles Haddad non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto n. 25896 del 17-08-2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma, di rettifica e predisposizione elenchi dei docenti inseriti nelle graduatorie GPS (I e II fascia ed elenchi aggiuntivi), quali aspiranti a contratto tempo determinato, per la classe di concorso BB02, valevoli per l'a.s. 2021/2022;
- del Decreto n. 27675 del 06-09-2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, di predisposizione elenco Docenti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, quali aspiranti iscritti negli elenchi GPS (I e II fascia), per la classe di concorso BB02, valevoli per l'a.s. 2021/2022;
- del Decreto n. 1074 del 01-09-2021, a firma del IL DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV, di espunzioni dall'elenco delle proposte di contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, per la classe di concorso BB02, ambito territoriale Roma, valevoli per l'a.s. 2021/2022;
- del Decreto n. 26790 del 30-08-2021, a firma del DIRIGENTE, Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - UFFICIO VI - Ambito territoriale di Roma, di predisposizione elenco esclusione e/o declassamento docenti scuola secondaria di I e II grado, quali aspiranti iscritti negli elenchi GPS (I e II fascia), per la classe di concorso BB02, valevoli per l'a.s. 2021/2022;
- del Decreto n. 897 del 28-08-2021, a firma del IL DIRETTORE GENERALE Rocco Pinneri, dell'Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio, DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV, di predisposizione elenco proposte di contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, agli aspiranti iscritti negli elenchi GPS (I fascia), per la classe di concorso BB02,

ambito territoriale Roma, valevoli per l'a.s. 2021/2022;

- di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- l'Amministrazione ha chiarito, a seguito della ordinanza interlocutoria n. n. 10790 del 20 ottobre 2021, che la ricorrente nel presentare la domanda per l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al DM n. 51 del 2021, ha indicato quali titoli di accesso: la laurea in lettere conseguita all'estero, giusta Dichiarazione di valore da Ambasciata Italiana di Wellington n. 991 del 23.11.2017 e come, titolo di abilitazione: *“esito prova scritta CONCORSO STRAORDINARIO D.D. 510/2020 - ambito LAZIO”*;

- tuttavia, in margine l'ulteriore e diversa questione sull'accantonamento del posto in luogo dell'immissione in ruolo a fronte dell'iscrizione con riserva della ricorrente nella graduatoria di cui alla richiamata procedura straordinaria indetta con Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, sulla quale pende altro giudizio innanzi a questa Sezione (avente r.g. n. 8548/2021), non risulta chiarito se il mancato inserimento della ricorrente negli elenchi dei docenti destinatari di una

proposta di contratto a tempo determinato di cui all'impugnato Decreto n. 27675 del 6 settembre 2021, pur a fronte nell'inserimento nelle graduatorie GPS di cui al Decreto prot. 25896 del 17.8.2021, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito territoriale di Roma (posizione n. 7 della I Fascia elenchi aggiuntivi, per la classe di concorso BB02) per l'a.s. 2021/2022, sia da attribuirsi all'iscrizione con riserva nella graduatoria di merito di cui al concorso straordinario ovvero alla mancata conclusione del procedimento per il riconoscimento del titolo estero;

Considerato ad ogni modo che:

- in base al D.M. n. 51 del 2021 (art. 1 co.1) i titoli devono essere stati conseguiti entro il termine ivi indicato (20 luglio 2021 poi prorogato 31 luglio) ed inoltre che in base al successivo art. 59, co. 4 del richiamato D.L. 25 maggio 2021 n. 73, come conv. 23 luglio 2021 n. 106, possono iscriversi negli elenchi aggiuntivi, *“anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.”*

-in base all'art. 6, comma 4, dell'O.M. 60/2020 e all'art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, richiamato nel provvedimento di cui al Decreto prot. 25896 del 17.8.2021, *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”*.

Ritenuta, altresì, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari “per pubblici proclami” sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio scolastico regionale competente, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio scolastico regionale hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui

detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende il Decreto n. 27675 del 6.9.2021 nella parte in cui non include, sia pure con riserva, la ricorrente.

Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 3 maggio 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

